SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962

(73ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modificazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, per il riconoscimento a tutti gli assicurati, o ai loro superstiti, anche ai fini del diritto alla pensione, dei periodi compresi fra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946 durante i quali hanno prestato servizio nelle Forze armate dello Stato o nel Corpo di pubblica sicurezza » **(1981)** *(D'iniziativa dei senatori Simonucci ed altri)* **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 867, 868
SIMONUCCI 868

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » **(2345)** *(D'iniziativa del senatore Zane)* **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 865, 867
DE BOSIO, *relatore* 866, 867
DI PRISCO 866
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 867
SIMONUCCI 867
VARALDO 867

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Boccassi, De Bosio, Di Prisco, Fiore, Grava, Mammucari, Moltisanti, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Sibille, Simonucci, Tinzl, Valsecchi, Varaldo, Venudo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Negri è sostituito dal senatore Gatto.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Salari.

DE BOSIO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zane: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (2345)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Zane: « Proroga

del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E B O S I O , *relatore*. Onorevoli senatori, il 19 maggio 1949 gli onorevoli De' Cocci ed altri presentarono alla Camera dei deputati un progetto di legge per la rimessa in attività del Fondo di accantonamento per le indennità agli impiegati di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, numero 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.

A questa proposta di iniziativa parlamentare faceva seguito, nel novembre 1949, la presentazione da parte dell'allora Ministro del lavoro Fanfani di un altro disegno di legge intitolato: « Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione dell'indennità agli impiegati ». La discussione su questi due provvedimenti venne iniziata da parte dell'altro ramo del Parlamento, ma non fu conclusa durante la prima legislatura.

Nella seconda legislatura, l'allora Ministro del lavoro presentò alla Camera lo stesso disegno di legge d'iniziativa governativa, che venne esaminato ed approvato dalla Commissione competente e trasmesso al Senato verso la fine dell'anno 1956.

Il disegno di legge, assegnato all'esame della 10ª Commissione del Senato, fu da questa studiato ed anche profondamente emendato su proposta di chi ha l'onore di essere oggi vostro relatore, ma il Senato venne sciolto prima che l'*iter* parlamentare del provvedimento fosse esaurito.

Fu così che, all'inizio di questa terza legislatura, il Governo ripresentò alla Camera dei deputati il suddetto disegno di legge, il cui esame, da parte della Commissione legislativa competente, non è stato ancora ultimato.

Frattanto, con numerose leggi succedutesi si può dire di anno in anno, è stata disposta la sospensione dell'obbligo del versamento da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti per le indennità agli impiegati di cui alla presente legge nonchè la sospensione del termine per l'adeguamento alle norme dell'articolo 4 del predetto decreto-legge del 1942 dei contratti di assicurazione e infine di quelli di capitalizzazione previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto.

L'ultima delle leggi di sospensione dei menzionati obblighi e termini è quella del 20 dicembre 1961, n. 1310, che li proroga al prossimo 31 dicembre 1962. Siccome, allo stato degli atti, non è possibile procedere entro tale epoca alla progettata riforma del Fondo per l'indennità agli impiegati, il senatore Zane, molto opportunamente, ha presentato al Senato il disegno di legge sottoposto al vostro esame, con il quale si propone che l'obbligo del versamento ed i termini per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione restino sospesi ancora per un anno a partire dal 1° gennaio 1963, scadenza della proroga in corso.

L'opportunità, per non dire la necessità, di questa ulteriore sospensione mi sembra evidente. Ritengo, però, che il proposto termine di un anno non sia sufficiente per portare a compimento questa riforma. Infatti l'anno venturo avranno luogo le elezioni politiche ed il Parlamento sarà difficilmente in grado di risolvere entro il 1963 il problema.

Propongo, pertanto l'approvazione del provvedimento così come è formulato, modificando la durata della proroga fino al dicembre 1964.

D I P R I S C O . Avrei alcuni dubbi sulla modificazione proposta dal senatore De Bosio che, considerata in sè, potrebbe anche apparire logica. Il fatto è che, essendo già in regime di proroga, mi pare che si dovrebbe mantenere il termine di un anno proposto dal senatore Zane, affinchè ci sia un impegno del Governo e del Parlamento di risolvere al più presto la questione.

D E B O S I O , *relatore*. Mi rendo conto delle ragioni del senatore Di Prisco che hanno un valore più che altro psicologico, ma con la mia proposta intendevo dare la possibilità al Parlamento di regolare la materia entro e non oltre il 1964, anche perchè, francamente, tornare a concedere ogni anno

nuove proroghe mi sembra non molto consigliabile.

S I M O N U C C I . Debbo esporre la stessa preoccupazione fatta presente dal senatore Di Prisco.

Penso anch'io, infatti, che la proroga per un solo anno costituirà uno stimolo al Parlamento per affrontare il problema e dargli rapida soluzione.

Se poi neppure entro il 1963 si riuscisse a risolvere il problema in modo organico, allora si potrà presentare un'altra leggina di proroga ulteriore. Direi, però, che spostare fin da ora il termine al 1964 significherebbe manifestare uno scarso impegno da parte della nostra Commissione nei confronti di questo problema, che, invece, dev'essere affrontato nel più breve tempo possibile in modo definitivo.

V A R A L D O . Credo che tutte le ragioni militerebbero a favore della proroga di due anni; tuttavia, se vi sono in contrario considerazioni di opportunità, manteniamo pure la proroga per un solo anno.

D E B O S I O , *relatore*. Prendo atto delle osservazioni finora fatte e aderisco a mantenere il termine fissato nel disegno di legge.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non ha nulla da eccepire circa questo provvedimento, al quale è pienamente favorevole.

P R E S I D E N T E . Sono tali e tante le proroghe che abbiamo concesse, che da molto tempo chi vi parla ha detto che oramai sarebbe ora di finirla.

Auguriamoci perciò che al più presto si possa avere una legge organica su tutta la materia.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È prorogato fino al 31 dicembre 1963 il termine stabilito con la legge 20 dicembre 1961, n. 1310, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1963.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Simonucci ed altri: « Modificazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, per il riconoscimento a tutti gli assicurati, o ai loro superstiti, anche ai fini del diritto alla pensione, dei periodi compresi tra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946 durante i quali hanno prestato servizio nelle Forze armate dello Stato o nel Corpo di pubblica sicurezza » (1981)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Simonucci, Fiore, Bitossi, Mammucari e Boccassi: « Modificazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, per il riconoscimento a

tutti gli assicurati, o ai loro superstiti, anche ai fini del diritto alla pensione, dei periodi compresi tra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946 durante i quali hanno prestato servizio nelle Forze armate dello Stato o nel Corpo di pubblica sicurezza ».

Non essendo presente il senatore Di Grazia, relatore di questo provvedimento, dovremo rinviarne la discussione alla prossima seduta.

S I M O N U C C I . Desidererei che il relatore senatore Di Grazia chiedesse all'Istituto della previdenza sociale tutti i dati necessari per stabilire l'esatto ammontare dell'onere finanziario dipendente da questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . La sua richiesta, onorevole collega, sarà fatta presente al relatore.

Se non si fanno osservazioni, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad una prossima seduta.

(*Così resta stabilito*).

La seduta termina alle ore 10,15.

Dott MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari